

ALLEGATO B – PROPOSTE EMENDATIVE AL DDL N. 1030/A STRALCIO IV/A

EMENDAMENTO N. 1

Articolo 1 – Nuovo articolo 1-bis, comma 1

Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1-bis è aggiunta la seguente:

e) le aree ubicate entro una distanza non superiore a 300 metri dai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale, dalle stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e dagli altri nodi strategici della rete elettrica nazionale.

Relazione illustrativa

L'emendamento individua ulteriori aree idonee caratterizzate da elevata accessibilità alle infrastrutture energetiche esistenti, favorendo la connessione degli impianti alla rete elettrica e riducendo la necessità di nuove opere infrastrutturali.

EMENDAMENTO N. 2

Articolo 1 – Nuovo articolo 1-bis, comma 1

Dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) limitatamente agli impianti fotovoltaici, oltre alle aree individuate dall'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), punto 2), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono considerate ulteriori aree idonee le aree adiacenti alle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere B) e C), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi almeno due corsie per ciascun senso di marcia, entro una distanza non superiore a 300 metri.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende il criterio già previsto per le fasce autostradali alle principali infrastrutture viarie extraurbane, valorizzando aree già interessate da infrastrutturazione e limitando il consumo di suolo agricolo di maggiore pregio.

EMENDAMENTO N. 3

Articolo 1 – Nuovo articolo 1-bis, comma 1

Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

g) le aree non soggette a vincoli paesaggistici, culturali, archeologici o ambientali e non ricadenti nella superficie agricola utilizzata (SAU) di cui al comma 3.

Relazione illustrativa

L'emendamento consente l'individuazione diretta di ulteriori aree idonee prive di vincoli di tutela, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi regionali di sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di conservazione del patrimonio ambientale e culturale.

EMENDAMENTO N. 4

Articolo 1 – Nuovo articolo 1-bis, comma 2

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono altresì considerate idonee le aree non soggette a vincoli paesaggistici, culturali o archeologici e non ricadenti nelle aree naturali protette o nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, purché esterne alle aree agricole computabili ai sensi del comma 3.»

Relazione illustrativa

L'emendamento orienta la disposizione verso la finalità propria dell'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024, individuando ulteriori aree idonee anziché limitarsi a riprodurre vincoli e limitazioni già previsti dalla normativa vigente.

EMENDAMENTO N. 5 (A)

Soppressione dell'articolo 1-ter (Priorità istruttoria)

Testo dell'emendamento

All'articolo 1, sopprimere l'articolo 1-ter.

Relazione illustrativa

L'emendamento propone la soppressione dell'articolo 1-ter in quanto la disposizione non individua criteri oggettivi per l'attribuzione della priorità istruttoria tra le diverse tecnologie energetiche considerate, né definisce modalità applicative idonee a garantirne un'attuazione uniforme e trasparente.

La previsione di una priorità generalizzata per alcune categorie di impianti, in assenza di parametri tecnici o amministrativi chiaramente definiti, rischia di generare incertezze interpretative e applicative, con possibili ripercussioni sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

EMENDAMENTO N. 5 (B)

Riformulazione dell'articolo 1-ter (Priorità istruttoria)

Testo dell'emendamento

Sono esaminate cronologicamente con carattere di priorità le istanze di autorizzazione afferenti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile caratterizzati da un alto livello di maturità progettuale, innovazione – anche sociale, presenza di sistemi di accumulo.

Relazione illustrativa

La previsione di una priorità generalizzata per alcune categorie di impianti nella disposizione da emendare, in assenza di parametri tecnici o amministrativi chiaramente definiti, rischia di generare incertezze interpretative e applicative, con possibili ripercussioni sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

L'emendamento propone la riformulazione della disposizione attraverso criteri oggettivi che attribuiscono la priorità istruttoria, non tra le diverse tecnologie energetiche disponibili, ma in base alla portata innovativa e di qualità della progettazione anche in termini di partecipazione delle comunità locali.

EMENDAMENTO N. 6

Articolo 1

Dopo l'articolo 1-quater è inserito il seguente:

Art. 1-quinquies

(Aree agricole ulteriormente idonee)

1. In attuazione dell'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono individuate ulteriori aree idonee ricadenti in zone agricole, secondo i criteri definiti dal presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per superficie agricola utilizzata (SAU) si intende la superficie effettivamente destinata ad attività agricola, costituita da seminativi, coltivazioni permanenti, prati permanenti e pascoli, secondo la normativa nazionale ed europea vigente.
3. Le aree agricole idonee individuate ai sensi del presente articolo non possono essere superiori al 3 per cento della SAU regionale e non possono essere inferiori allo 0,8 per cento della medesima superficie.
4. Nel computo delle superfici rilevanti ai fini del presente articolo non sono ricomprese le aree prive di effettivo utilizzo agricolo, ancorché classificate urbanisticamente o catastalmente come agricole, nonché le aree ricadenti in fasce di rispetto infrastrutturali, aree industriali, artigianali, produttive, estrattive, discariche e siti compromessi.
5. I comuni possono individuare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree agricole di pregio da escludere dall'applicazione del presente articolo e

definire specifiche percentuali di utilizzo della SAU comunale comprese tra lo 0,8 e il 3 per cento.

6. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisiti gli atti comunali di cui al comma 5, procede alla ricognizione e quantificazione delle aree agricole idonee a livello regionale.

Relazione illustrativa

L'emendamento introduce una disciplina organica delle aree agricole ulteriormente idonee, oggi assente nel disegno di legge, conciliando gli obiettivi di tutela della funzione agricola del suolo con quelli di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'agrivoltaico.

EMENDAMENTO N. 7

Soppressione dell'articolo 2 (Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti di accumulo elettrochimico)

Testo dell'emendamento

All'articolo 2, sopprimere integralmente le disposizioni ivi contenute.

Relazione illustrativa

L'emendamento propone la soppressione dell'articolo 2 in quanto la disposizione introduce requisiti e obblighi ulteriori rispetto al quadro normativo nazionale vigente, con particolare riferimento alla disciplina dettata dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

In particolare, l'obbligo di dotare i nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di sistemi di accumulo elettrochimico, ovvero di stipulare convenzioni con impianti di accumulo esistenti, appare suscettibile di determinare un aggravamento dei procedimenti autorizzativi e delle condizioni di realizzazione degli impianti, in assenza di una corrispondente previsione nella normativa statale di riferimento.

Si rileva inoltre l'assenza di una disciplina transitoria per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge, con il rischio di generare incertezze applicative e possibili effetti pregiudizievoli sui progetti attualmente in fase istruttoria.

La disposizione presenta altresì possibili profili di criticità sotto il profilo del coordinamento con la normativa statale in materia energetica e autorizzativa, con conseguente rischio di contenzioso e contestazioni in sede amministrativa e giurisdizionale.

Per tali ragioni si ritiene opportuno procedere alla soppressione dell'articolo.